

ALLEGATO "C"

comprensivo gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale con delibera consiliare n. 55 del 23/04/2009

COMUNE DI ALCAMO

"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI"

COMUNE DI ALCAMO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOVVENZIONI E
SUSSIDI

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art 13 della L.R. 30.04.91, n. 10, i criteri e le modalità per:

- a) concessione di finanziamenti;
- b) concessione di contributi e sovvenzioni;
- c) concessione assistenza economica a bisognosi.

ART. 2
DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di finanziamenti" si intende la copertura totale del costo di iniziative o manifestazioni di pubblico interesse, aventi scopi sociali, culturali, sportivi, di ricerca etc.;
- b) per "concessione di contributi e sovvenzioni" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi etc., a parziale copertura del costo delle suddette iniziative;
- c) per "concessione di assistenza economica a bisognosi" si intende la erogazione di adeguate somme di denaro tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato nell'art. 38 della Costituzione.

CAPO II

CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

NORME GENERALI

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei finanziamenti, sovvenzioni e contributi di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2.

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, gli enti, le istituzioni etc., non aventi personalità giuridica la cui attività, abbia per la popolazione amministrata, rilevanza sociale, culturale, ricreativa, di ricerca etc.

I soggetti di cui alle suddette lettere b) e c) debbono essere organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in conformità al Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/97.

Possono, altresì, beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi di cui al presente capo le organizzazioni anche non ONLUS, che in ogni caso non debbono per statuto perseguire scopo di lucro, nel caso in cui la sovvenzione o il contributo richiesto sia diretto ad uno dei settori previsti dall'art 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997 sopra citato, sempre che tale attività sia prevista dal loro statuto, anche se non prevalente e che deve essere realizzata senza scopo di lucro.

ART. 4

SCOPO DEI FINANZIAMENTI DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

I finanziamenti, le sovvenzioni e contributi sono finalizzati esclusivamente a perseguimento del pubblico interesse.

Rientrano in questa forma di intervento anche le iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, la prevenzione della microcriminalità, l'assistenza agli anziani, ai portatori di handicap, alle famiglie dei detenuti, alle categorie a rischio, alle ragazze madri, ai minori, ai disadattati, alle categorie deboli etc., aventi anche sede fuori Comune, sempre che interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 5
CARATTERE DEI FINANZIAMENTI DELLE
SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

I finanziamenti, le sovvenzioni e contributi di cui al presente capo, possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con l'erogazione della somma stabilita, senza costituire impegno per interiori interventi;
- b) continuativo: quando sono ricorrenti.

CAPO III
FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI PER
ATTIVITA' SPORTIVE
(INTEGRALMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 12/6/2000)

ART. 6
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

La domanda per ottenere l'assegnazione di un finanziamento, di una sovvenzione o di un contributo, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 15 MARZO di ogni anno ed alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione con firma autenticata nei modi di legge, dalla quale si evinca l'esistenza nello statuto dell'ente della caratteristica di ONLUS, oppure -nel caso in cui l'ente richiedente non sia ONLUS- il perseguimento dimostrato di finalità sportive senza scopo di lucro;
2. Dettagliata relazione sull'attività sportiva, promozionale, di formazione, di addestramento, di avviamento e di preparazione sportiva, da svolgere nel corso dell'anno ed elenco tesserati e tecnici;
3. Le società, le associazioni e tutti gli altri enti che hanno finalità di promozione di attività sportive e che sono regolarmente affiliati a federazioni nazionali, regionali e provinciali, debbono produrre certificato attestante l'affiliazione della società alla federazione di appartenenza per la stagione sportiva in corso;
4. Codice fiscale dell'ente;
5. Statuto ed atto costitutivo;
6. Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, comprendente -tra le entrate- gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici e privati.
7. Calendario ufficiale di gara: per i calendari di cui non si è ancora in possesso in quanto non stilati e/o trasmessi si può produrre dichiarazione di partecipazione con la riserva di far pervenire il calendario gare ufficiali non appena pervenuti.

La P.A. si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione, nel caso in cui lo ritenga opportuno, al fine di una migliore valutazione dell'istanza.

Nel caso in cui lo statuto e l'atto costitutivo siano già in possesso del Comune e non ci siano state variazioni, gli stessi potranno essere sostituiti da una dichiarazione a firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

Il contributo è facoltativo e non dà diritto di continuità per gli anni successivi.

Il contributo sarà concesso alle associazioni sportive costituite da almeno un anno.

ART. 7
PROCEDURA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DA ASSEGNARE
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Punto1 La Giunta sulla scorta delle istanze pervenute e in relazione all'entità della disponibilità finanziaria ai capitoli di bilancio di riferimento, sentito il parere della

Consulta dello Sport, provvede a deliberare la concessione dei contributi decidendone la misura secondo parametri oggettivi di seguito elencati.

- 1) Partecipazione alle attività federali a squadre ed individuali e livello di svolgimento delle attività:
 - Nazionale
 - Regionale
 - Interprovinciale
 - Provinciale
 - Comunale
 - 2) Partecipazione alle attività giovanili a squadre ed individuali Federali tenendo conto delle varie fasi:
 - Comunali
 - Provinciali
 - Regionali
 - Interregionali
 - Nazionali.
 - 3) Istruzione C.A.S.
 - Gratuita o meno dei corsi
 - Numero dei partecipanti
 - Giorni di lezione
 - Partecipazione ad attività di livello Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale per la categoria
 - Organizzazione di manifestazioni sportive del comparto.
- 4) PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SU PARAMETRI CERTI:
- Individuazione della somma stanziata ai capitoli di bilancio
 - Individuazione dei singoli bilanci di previsione
 - Somma dei totali dei bilanci di previsione delle associazioni ammesse a contributo
 - Impianto di una equazione di primo grado, come di seguito descritta ed esemplificata, per la determinazione del contributo in questione:

SD (somma disponibile)
TGP (totale generale preventivi)
P (preventivi)
X (contributi da assegnare)

$$\underline{SD:TGP = X:P}$$

Sviluppo:

$$X = SD \cdot \frac{P}{TGP}$$

Punto 2 Sulla scorta dei precedenti parametri vengono individuate tre fasce di merito così distinte:

- A) Fascia delle attività Nazionali a carattere continuativo e/o di rilevante rappresentatività
- B) Fascia delle attività Regionali a carattere continuativo,
- C) Fascia delle attività Provinciali a carattere continuativo.

Tali fasce di merito avranno attribuite le sottoelencate percentuali in riferimento alla disponibilità finanziaria prevista nei capitoli di spesa per l'attività sportiva:

Fascia A) 45%

Fasce B), C) 38%

L'attribuzione dei contributi, nel contesto delle fasce di pertinenza, avverrà sulla scorta dei parametri espressi al precedente punto 1

Punto 3 E.P.S. e attività comunali.

Agli Enti di promozione sportiva, per lo svolgimento delle attività istituzionali, viene assegnata una percentuale pari al 7% della somma prevista in bilancio per le attività sportive.

Sono comprese in tale fascia tutte le associazioni sportive che svolgono attività con gli E.P.S. a livello comunale e le scuole di ogni ordine e grado.

La differenza di merito tra i vari E.P.S. sarà rilevata secondo i sotto elencati parametri:

- attività programmate ed attuate
- numero delle persone coinvolte
- localizzazione delle attività. Comunali, Provinciali, regionali, Nazionali

Il contributo sarà assegnato per l'attività di promozione sportiva complessivamente svolta.

Non si assegneranno contributi ordinari qualora l'E.P.S. usufruisca di contributi particolari per singola manifestazione di rilevante interesse economico.

Potranno essere assegnati ulteriori contributi, come dal seguente art. 11, qualora si raggiungano successive, qualificate fasi a livello nazionale. (L'ART. 11 è STATO ANNULLATO DAL CORECO).

Punto 4 Attività per disabili:

Le associazioni che richiedono il finanziamento e/o contributo debbono, in ogni caso, affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD).

Progetti ed attività consimili proposti da diverse società sportive dovranno essere accorpate al fine di utilizzare al meglio le risorse umane e logistiche e per potere offrire un qualificato servizio all'utente in stato di disagio psico-fisico.

E' nella facoltà dell'Assessore, come previsto nel successivo art. 11, concedere ulteriori contributi al settore in caso di qualificata partecipazione a fasi successive di interesse nazionale.

ART. 8

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Al termine della stagione sportiva, e dopo l'assegnazione del contributo da parte della P.A., al fine di ottenere la liquidazione del contributo, l'associazione sportiva -di sua iniziativa- invierà al Settore competente del Comune istanza di liquidazione corredata della seguente documentazione:

1. Conto consuntivo delle entrate e delle uscite dell'ultima stagione sportiva o della manifestazione sportiva.

2. Alla voce "entrate", nel caso di sovvenzioni o contributi, dovrà risultare, tra l'altro, l'entità, dei contributi concessi dalla Regione, dal Comune, dal CONI, da altri enti pubblici e privati ed ogni entrata a qualsiasi titolo.

Al consuntivo dovrà essere allegata in fotocopia la documentazione di spesa per l'importo pari all'ammontare del contributo assegnato.

Le fatture ed i documenti di spesa ammissibili sono quelli inerenti all'attività ammessa a contributo in quanto ritenuta di pubblico interesse.

Insieme alle fotocopie delle fatture e dei documenti di spesa relativi alla giustificazione del contributo assegnato, l'associazione od ente beneficiario dovrà produrre i loro originali sui quali verrà apposta la dicitura: "AMMESSA A CONTRIBUTO DAL COMUNE DI ALCAMO PER L'ANNO"

I documenti suddetti verranno, successivamente riconsegnati agli interessati.

3. Dettagliata relazione tecnico/sportiva:

- che illustri ampiamente l'attività svolta, l'eventuale partecipazione a campionati ed i risultati conseguiti, con particolare riferimento a quelli di formazione, promozionali e di addestramento;
- che specifichi il numero delle gare interne ed esterne, e -per queste ultime- le località e le distanze chilometriche dalla sede dell'associazione, con presentazione dei calendari ufficiali delle gare o dei campionati a cui si è partecipato.

Sulla relazione suddetta dovrà essere attestato dagli organi federali di appartenenza, che l'attività è stata svolta in conformità al programma presentato ed è stata portata a termine.

- 4 Dichiarazione per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto prevista dalla vigente normativa, autenticata nelle forme di legge.

I documenti di cui ai numeri suddetti 1) e 2) dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della società o ente di promozione sportiva.

Il contributo verrà liquidato a condizione che il consuntivo non sia inferiore al 75% del bilancio preventivo allegato all'istanza di sostegno economico.

Nel caso in cui il consuntivo sia inferiore alla percentuale suddetta del 75%, il contributo verrà ridotto proporzionalmente al consuntivo presentato.

Il Comune si riserva la facoltà di controllo sull'attività svolta dagli enti ammessi a contributo.

La P.A. si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione, prima della liquidazione del contributo concesso.

ART. 9

ISTANZE PER SINGOLA MANIFESTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

In caso di istanza di contributo rivolta al sostegno di una singola manifestazione o di istanza per il sostegno di una manifestazione che abbia carattere straordinario rispetto alla normale attività dell'ente e che abbia rilevanza almeno cittadina col riconoscimento degli organi federali provinciali, nazionali o regionali di appartenenza, i documenti da allegare all'istanza in questione sono i medesimi di cui al suddetto art. 6), ad eccezione

del preventivo che dovrà contenere la previsione delle spese e delle entrate della manifestazione per cui si chiede il sostegno.

L'assegnazione del contributo potrà essere a copertura totale o parziale delle spese sostenute dall'associazione sportiva.

ART. 10

LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO PER SINGOLE MANIFESTAZIONI

A conclusione della manifestazione per la quale è stata avanzata istanza di contributo e dopo l'assegnazione del contributo da parte della P.A., l'ente dovrà produrre istanza di liquidazione con allegata la seguente documentazione:

1 Rendiconto delle spese sostenute;

Alla voce "entrate", nel caso di sovvenzioni o contributi, dovrà risultare, tra l'altro, l'entità, dei contributi concessi dalla Regione, dal Comune, dal CONI, da altri enti pubblici e privati ed ogni entrata a qualsiasi titolo.

Al consuntivo dovrà essere allegata in fotocopia la documentazione di spesa per l'importo pari all'ammontare del contributo assegnato.

Le fatture ed i documenti di spesa ammissibili sono quelli inerenti all'attività ammessa a contributo in quanto ritenuta di pubblico interesse.

Insieme alle fotocopie delle fatture e dei documenti di spesa relativi alla giustificazione del contributo assegnato, l'associazione od ente beneficiario dovrà produrre i loro originali sui quali verrà apposta la dicitura: "AMMESSA A CONTRIBUTO DAL COMUNE DI ALCAMO PER L'ANNO"

I documenti suddetti verranno, successivamente riconsegnati agli interessati.

2 Dettagliata relazione tecnico - sportiva che illustri ampiamente l'attività svolta, vistata dagli organi federali competenti

3 Dichiarazione per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto prevista dalla vigente normativa, autenticata nelle forme di legge.

I documenti di cui ai numeri suddetti 1) e 2) dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della società o ente di promozione sportiva.

Il contributo verrà liquidato per intero a condizione che il consuntivo non sia inferiore al 75% del bilancio preventivo allegato all'istanza di sostegno economico.

Nel caso in cui il consuntivo sia inferiore alla percentuale suddetta del 75%, il contributo verrà ridotto proporzionalmente al consuntivo presentato.

Il Comune si riserva la facoltà di controllo sull'attività svolta dagli enti ammessi a contributo.

La P.A. si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione, prima della liquidazione del contributo concesso.

CAPO IV

FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI

Art. 11

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione delle attività culturali ed in particolare per i seguenti

settori di intervento:

- Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;
- Attività umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
- Attività intese alla tutela e alla valorizzazione delle lingue e cultura locali
- Promozione della cultura di pace e di cooperazione tra i popoli;
- Interventi a sostegno dell'attività culturali per la terza età;
- Interventi a sostegno dello sviluppo della cultura ecologica e di difesa del Territorio, del suo patrimonio monumentale, della sua storia e delle sue tradizioni;
- interventi di promozione e sostegno delle politiche giovanili.

Art. 12

SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Possono beneficiare del contributo per attività culturali i seguenti soggetti:

- gli enti che realizzano iniziative di musica e di danza, iniziative teatrali o promuovano iniziative di cultura cinematografica ed audiovisiva, pittura, scultura, fotografia, computer grafica, arte digitale, design, architettura e tutte le arti visive;
- gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;
- le istituzioni lirico-concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari;
- gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attività teatrali;
- gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale, cinematografica ed audiovisiva pittura, scultura, fotografia, computer grafica, arte digitale, design, architettura e tutte le arti visive;
- le associazioni che promuovano o diffondano iniziative nel settore cinematografico ed audiovisivo, le associazioni dei cinema d'essai e i cineclub che favoriscono la presenza del cinema come momento di promozione culturale,
- gli enti e le istituzioni private aventi finalità prevalentemente culturali e operanti senza scopo di lucro nel campo della produzione, della documentazione e della diffusione delle discipline umanistiche, artistiche e inerenti il settore delle scienze sociali;

- gli enti, gli istituti scolastici, gli enti privati e le associazioni culturali non aventi fini di lucro e operanti per la realizzazione di attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione delle lingue e culture locali;
- gli enti e le associazioni, le istituzioni culturali, le associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli;
- gli enti che organizzano attività culturali in favore degli anziani;
- gli enti e le associazioni, le istituzioni culturali che operano per la difesa e diffusione di una cultura ecologica e di difesa del Territorio, del suo patrimonio monumentale, della sua storia e delle sue tradizioni;

Art. 13

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata.

La domanda diretta al Sindaco, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 15 marzo di ogni anno e dovrà essere allegata alla stessa la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto pubblico costitutivo con allegato lo statuto o eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni;
- b) dettagliato preventivo di spesa;
- c) dettagliata relazione sull'attività da svolgere;
- d) indicazione del codice fiscale dell'ente;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto prevista dalla vigente normativa.
- f) dichiarazione che per il sostegno dell'iniziativa in argomento non sono stati richiesti contributi ad altri enti pubblici;
- g) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

I documenti di cui alla suddetta lettera a) nel caso in cui siano già in possesso del Comune e non ci siano state variazioni, potranno essere sostituiti da una dichiarazione a firma del legale rappresentante autenticata nelle forme di legge.

In caso di documentazione incompleta, la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente senza comunicazione alcuna al richiedente.

I contributi saranno assegnati con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi della normativa vigente.

Il sostegno economico della P.A. alle suddette associazioni, enti ed istituzioni è assolutamente discrezionale.

La stessa P.A. con l'atto deliberativo suddetto, al fine di perseguire le finalità di interesse pubblico previste all'art. 4) del presente regolamento, individua tra tutte le istanze pervenute, a suo insindacabile giudizio ed in maniera assolutamente discrezionale, le associazioni e gli enti e le istituzioni da sostenere.

ART. 14

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI

Ai sensi dell'art. 5 lett. A) del presente regolamento, la P.A. può concedere contributi straordinari dietro presentazione di idonea istanza motivata anche oltre il termine del 15 marzo come all'art. 13 previsto.

Tale concessione di contributi straordinari consiste nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno di specifiche iniziative di rilievo culturale e coinvolgimento sociale, legate a particolari situazioni od avvenimenti locali, nazionali od internazionali di natura contingente, promosse da enti ed associazioni.

La richiesta di contributo dovrà contenere solo una relazione sintetica e una relazione sommaria sui costi presunti sull'attività da svolgere al fine di consentire alla Giunta la verifica sull'accogliibilità o meno dell'istanza.

ART. 15

INDIRIZZI E CRITERI

I contributi a sostegno di attività culturali sono assegnati secondo gli indirizzi decisi, con insindacabile giudizio e assoluta discrezionalità, dall'assessore con delega alla cultura, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11. L'assessore, inoltre, è tenuto a predisporre e presentare in Consiglio Comunale, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno, una dettagliata relazione scritta sui contributi (ordinari e straordinari) assegnati l'anno precedente e sugli indirizzi e i criteri per l'assegnazione dei contributi per l'anno in corso, con l'indicazione delle risorse previste in bilancio (rispettivamente a consuntivo e di previsione).

La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Tutti i contributi saranno liquidati con determinazione del Dirigente del Settore.

I beneficiari per ottenere la liquidazione del contributo dovranno presentare:

- a) istanza di liquidazione
- b) rendiconto economico dettagliato sulle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, con riferimento al preventivo allegato all'istanza di concessione del contributo, sottoscritto come rispondente al vero, dal legale rappresentante.
Alla voce "Entrate" del rendiconto economico, dovrà risultare, tra l'altro, l'entità del contributo concesso dal Comune, da altri enti pubblici e privati ed ogni entrata a qualsiasi titolo.
- c) elenco analitico della documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ed allegate alla richiesta di liquidazione.

Al rendiconto dovrà essere allegata in fotocopia la documentazione di spesa per l'importo pari all'ammontare del contributo deliberato.

Le fatture ed i documenti di spesa ammissibili sono quelli inerenti all'attività ammessa a contributo in quanto ritenuta di pubblico interesse.

Insieme alle fotocopie delle fatture e dei documenti di spesa relativi alla giustificazione del contributo assegnato, l'associazione od ente beneficiario dovrà produrre i loro originali sui quali verrà apposta la dicitura: "AMMESSA A CONTRIBUTO DAL COMUNE DI ALCAMO PER L'ANNO.....".

I documenti suddetti verranno successivamente riconsegnati agli interessati.

ART. 17

REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo a sostegno attività culturali concesso verrà revocato con delibera di Giunta Comunale qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo assegnato.

Tutti i soggetti beneficiari sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

La mancata rendicontazione del contributo oltre a comportare la revoca automatica del beneficio economico, costituisce motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni nell'esercizio successivo.

ART. 18

LIMITE MASSIMO DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'ammontare dei contributi culturali non può superare il limite massimo di € 40.000,00.

CAPO V

FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 19

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi finalizzati al sostegno di iniziative od attività da parte di enti od associazioni che per le finalità morali che li contraddistinguono, operano a favore dello sviluppo della solidarietà umana e/o per l'eliminazione di situazioni di disagio sociale e per la promozione umana e sociale ed in particolare per i seguenti settori di intervento:

- sostegno dei minori a mezzo attività e servizi di educazione, formazione, aggregazione, protezione dell'infanzia, recupero scolastico;
- lotta alla emarginazione, ghettizzazione ed alla xenofobia e tutela delle minoranze;
- valorizzazione e sostegno dei disabili a mezzo servizi ed attività a loro favore;
- recupero delle potenzialità residue dei disabili per favorire il loro inserimento sociale;
- Interventi a sostegno degli anziani anche a mezzo di iniziative di conservazione della memoria;
- Servizi a tutela della salute e diffusione della cultura della salute;
- attività dirette al sostegno e assistenza delle famiglie e degli ammalati con patologie terminali e a lunga degenza;
- Attività dirette alla tutela e alla valorizzazione della famiglia;
- Attività dirette alla prevenzione del disagio minorile;
- Attività mirate alla prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze ed in genere per la prevenzione della microcriminalità, con interventi sul Territorio diretti particolarmente ai giovani ed alle loro famiglie;
- interventi per la tutela di donne in difficoltà e per la pari opportunità;
- interventi per l'inclusione sociale delle fasce deboli;
- attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione su temi di interesse sociale.

Art. 20

SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Possono beneficiare del contributo a sostegno di attività sociali i seguenti soggetti:

- gli enti, gli istituti e le associazioni che operano sul Territorio del Comune di Alcamo per il raggiungimento delle finalità di cui all'art 19 ed il cui statuto contempli le attività in questione.
- Gli enti e le associazioni che operano nel campo delle politiche giovanili con la promozione di iniziative finalizzate alla sana e corretta educazione e formazione dei giovani.

Art. 21

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE

Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata.

La domanda diretta al Sindaco, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 15 marzo di ogni anno e dovrà essere allegata alla stessa la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto pubblico costitutivo con allegato lo Statuto o eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni;
- b) dettagliato preventivo di spesa;
- c) dettagliata relazione sull'attività da svolgere;
- d) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- e) indicazione del codice fiscale dell'ente;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto prevista dalla vigente normativa.

I documenti di cui alla suddetta lettera a) nel caso in cui siano già in possesso del Comune e non ci siano state variazioni, potranno essere sostituiti da una dichiarazione a firma del legale rappresentante autenticata nelle forme di legge.

In caso di documentazione incompleta, la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente senza comunicazione alcuna al richiedente.

I contributi saranno concessi con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi della normativa vigente.

Il sostegno economico della P.A. alle suddette associazioni, enti ed istituzioni è assolutamente discrezionale.

La stessa P.A. con l'atto deliberativo suddetto, al fine di perseguire le finalità di interesse pubblico previste all'art. 4) del presente regolamento, individua tra tutte le istanze pervenute le associazioni e gli enti e le istituzioni da sostenere.

ART. 22

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Ai sensi dell'art. 5 lett. A) del presente regolamento, la P.A. può concedere contributi straordinari per il sostegno di attività di promozione sociale dietro presentazione di idonea istanza motivata anche oltre il termine del 15 marzo come all'art. 14 previsto.

Tale concessione di contributi straordinari consiste nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno di specifiche iniziative di rilievo e coinvolgimento sociale legate a particolari situazioni od avvenimenti di natura contingente.

La richiesta di contributo dovrà contenere solo una relazione sintetica sull'attività da svolgere e una relazione sommaria sui costi presunti al fine di consentire alla Giunta la verifica sull'accogliibilità o meno dell'istanza.

ART. 23
INDIRIZZI E CRITERI

I contributi sono assegnati secondo gli indirizzi decisi, con insindacabile giudizio e assoluta discrezionalità, dall'assessore con delega ai servizi sociali, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19. L'assessore, inoltre, è tenuto a predisporre e presentare in Consiglio Comunale, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno, una dettagliata relazione scritta sui contributi (ordinari e straordinari) assegnati l'anno precedente e sugli indirizzi e i criteri per l'assegnazione dei contributi per l'anno in corso, con l'indicazione delle risorse previste in bilancio (rispettivamente a consuntivo e di previsione).

La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento dei contributi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

ART. 24
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Tutti i contributi saranno liquidati con determinazione del Dirigente del Settore.

I beneficiari per ottenere la liquidazione del contributo dovranno presentare:

- a) istanza di liquidazione
- b) rendiconto economico dettagliato sulle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, con riferimento al preventivo allegato all'istanza di concessione del contributo, sottoscritto come rispondente al vero, dal legale rappresentante la cui firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

Al rendiconto dovrà essere allegata in fotocopia la documentazione di spesa per l'importo pari all'ammontare del contributo deliberato.

Le fatture ed i documenti di spesa ammissibili sono quelli inerenti all'attività ammessa a contributo in quanto ritenuta di pubblico interesse.

Insieme alle fotocopie delle fatture e dei documenti di spesa relativi alla giustificazione del contributo assegnato, l'associazione od ente beneficiario dovrà produrre i loro originali sui quali verrà apposta la dicitura: "AMMESSA A CONTRIBUTO DAL COMUNE DI ALCAMO PER L'ANNO.....".

I documenti suddetti verranno successivamente riconsegnati agli interessati.

Alla voce "Entrate" del rendiconto economico, dovrà risultare, tra l'altro, l'entità del contributo concesso dal Comune, da altri enti pubblici e privati ed ogni entrata a qualsiasi titolo.

- c) elenco analitico della documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ed allegate alla richiesta di liquidazione.

ART. 25
REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso verrà revocato con delibera di Giunta Comunale qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo assegnato.

Tutti i soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

La mancata rendicontazione del contributo oltre a comportare la revoca automatica del beneficio economico, costituisce motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni nell'esercizio successivo.

ART. 26

LIMITE MASSIMO DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'ammontare dei contributi per finalità sociali non può superare il limite massimo di € 40.000,00.

CAPO VI

CONCESSIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA A BISOGNOSI

ART. 27

FINALITA' DELLA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Con gli interventi di assistenza economica di cui al presente capo, di cui all'ari 2, l'amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

ART. 28

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA LIMITI

Possono beneficiare dei sussidi e degli ausili finanziari di cui al presente capo:

- a) Le persone residenti nel Comune;
- b) Le persone non residenti nel Comune, ma temporaneamente presenti;
- c) Gli stranieri e gli apolidi.

Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

ART. 29

ORGANI COMPETENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELL' ASSISTENZA ECONOMICA

La concessione dell'assistenza economica è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio di Servizio Sociale, con la documentazione necessaria per comprovare pienamente lo stato di bisogno del richiedente.

ART. 30

DEFINIZIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA

Per assistenza economica si intende l'intervento esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i loro bisogni essenziali, assicurando ad essi un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze determinate anche da insufficienze e discrezionalità

ART. 31
DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE E
FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, di carattere sia biofisico che sociale.

In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrono le condizioni oggettive, di coprire i fabbisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile.

Per la determinazione del minimo vitale si fa rinvio al regolamento - tipo approvato dal Presidente della Regione con il citato D. P. del 09.04.1987 n. 57 ed al Decreto dell'Assessore Regionale degli EE. LL. n. 76 del 11.03.1987.

Le successive modifiche si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 32
METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL MINIMO VITALE

Sono da prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- 1) alimentazione;
- 2) abbigliamento;
- 3) governo della casa;
- 4) vita di relazione;
- 5) spese sanitarie;
- 6) affitto dell'alloggio.

il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

- capofamiglia	75%	della	quota	base
- coniuge a carico	25%	"	"	"
familiari a carico da 0 a 14anni	35%	"	"	"
altri familiari a carico	15%	"	"	"

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minimo INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a parte e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone e sulla legge sugli affitti del 1/12/1998.

La quota - parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50 % della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di fare fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

ART. 33

FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Per poter stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari.

Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro ed accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

ART. 34

ARTICOLAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

Assistenza continuativa

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale maggiorata di quota - parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti nel Comune, sempre che non sussista almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- c) proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

Assistenza temporanea

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

Per ogni assistito verrà concesso un contributo pari alla differenza tra il reddito posseduto ed il minimo vitale scoperto; il contributo non può superare in ogni caso il doppio della quota - base del minimo vitale.

Assistenza straordinaria

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica secondo i criteri di seguito elencati:

- Reddito zero = 80 % spese per la tutela della salute
= 60 % altre spese
- Da zero al 50% della quota base salute = 70 % spese per la tutela della salute
del minimo vitale (ovvero minima pensione INPS per lavoro dipendente) 40 % altre spese
- Dal 50 % quota-base del minimo vitale salute = 60% spese per la tutela della salute
al totale della quota-base minimo vitale 30 % altre spese
- Dal totale q.b. m.v. salute = 50% spese per la tutela della salute
a minimo vitale = 20% altre spese
- Dal m.v. a due volte il m.v. salute = 40% spese per la tutela della salute
15 % altre spese
- Da due volte il m.v. salute = 30 % spese per la tutela della salute
a tre volte il minimo vitale 10 % altre spese

Nel caso in cui l'istanza contenga richiesta di contributo per spese relative alla tutela della salute e altro, verrà preso in considerazione il sostegno economico più favorevole per l'utente.

L'assistenza economica in favore di persone bisognose, qualunque sia il tipo di intervento da applicare, non può superare il limite massimo di € 5.000,00.

ART. 35

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA

L'assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale.

DESCRIZIONE INTERVENTI:

A) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Il servizio persegue l'obiettivo di rispondere ai bisogni di occupabilità e di terapia occupazionale dei cittadini connotati come "Fasce deboli" ed esposti al rischio di esclusione sociale.

Tale impegno si concretizza nella messa a disposizione in uno dei seguenti servizi genericamente sotto indicati, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato, fermo restando che l'Ufficio di Servizio Sociale potrà individuare altre modalità di impegno dell'utente:

- coadiuvare nella custodia, vigilanza e manutenzione apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, campi sportivi, etc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani.

Detti incarichi che il Comune affiderà ai soggetti in condizioni di disagio socio-economico non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato, ma saranno finalizzati a promuovere l'emancipazione e l'autonomia dei soggetti destinatari, rafforzando e sviluppando negli stessi l'insieme delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro. Pertanto la somma erogata si configurerà solamente come mera assistenza economica. La P.A. provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione) i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di € 250,00 mensili per un periodo non superiore a mesi 12 prorogabile per altri 12 mesi e non oltre, in casi di grave e comprovata necessità accertata dall'Ufficio di Servizio Sociale, previa delibera di Giunta Comunale.

B) SOSTEGNO SPESE LOCAZIONE ALLOGGIO

L'Assistenza Economica finalizzata al sostegno spese di un affitto per l'alloggio in cui si vive, viene concessa a quei nuclei familiari, che trovandosi in difficili condizioni economiche ed abitative, non usufruiscono di altro contributo per l'affitto della propria abitazione (L. 431 del 09/12/1998).

L'importo del suddetto sostegno a cui si potrà accedere, sarà quantificato dall'Ufficio di Servizio Sociale secondo i criteri previsti per l'assistenza economica temporanea; l'importo comunque non potrà superare il limite massimo di € 2.500,00 per 12 mesi, prorogabili per altri 12, in casi di grave e comprovata necessità accertata dall'Ufficio di Servizio Sociale.

In ogni caso il contratto di locazione dovrà essere in regola con le norme fiscali attualmente vigenti.

ART. 36

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica risulta articolato in diversi momenti ed aspetti:

- accertamento;
- valutazione;
- proposta;
- attuazione dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Spettano all'assistente sociale le funzioni di accertamento, proposta e valutazione, ed all'unità amministrativa quelle attuative.

ART. 37

CONTEMPORANEITA' DI INTERVENTO

Il servizio di assistenza economica non può essere considerato l'unica modalità di intervento, deve quindi essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, infatti, pur non essendo sempre risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare

ART. 38

RELAZIONI INFORMATIVE

Le relazioni informative delle proposte di concessione dell'assistenza economica sono formulate dall'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Ufficio può promuovere la concessione dell'assistenza economica, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più aderente alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto stesso.

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il Servizio predispone accertamenti periodici sulla persistenza o sulla cessazione delle cause, valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria e straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'Ufficio di Servizio Sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il Servizio Sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta

CAPO VII

CONCESSIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA AI FAMILIARI DI DETENUTI

ART. 39

ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI DETENUTI

Il contributo suddetto è diretto a sostenere economicamente i familiari dei detenuti che, a causa della detenzione stessa, sono stati privati dell'unica fonte di reddito proveniente dal lavoro del familiare detenuto.

ART. 40

MISURA DEL CONTRIBUTO E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE

Il contributo alle famiglie dei detenuti verrà erogato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, nella misura come appresso assegnata:

- quota/base per il nucleo familiare € 120,00 mensili;
- per ogni familiare a carico o convivente € 55,00 mensili

il certificato di detenzione dovrà essere prodotto semestralmente e la liquidazione del contributo avverrà anche semestralmente.

ART. 41

ARRESTI DOMICILIARI

Ai fini del diritto di contributo mensile ai familiari dei detenuti, sono considerati come detenzione anche gli arresti domiciliari.

ART. 42

PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contributo di cui al presente regolamento è concesso per tutto il periodo in cui il familiare è detenuto e persiste lo stato di bisogno, che verrà accertato periodicamente dalle Assistenti Sociali del Comune.

ART. 43

DOCUMENTAZIONE

Il richiedente dovrà inoltrare domanda di contributo indirizzata al Sindaco allegando alla stessa la seguente documentazione:

- fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutto il nucleo familiare o dichiarazione sostitutiva.
- Il contributo in questione è concesso ai nuclei familiari che non superano il reddito del minimo vitale calcolato con le modalità stabilite dal presente Regolamento (vedi capo V, art. 19).

CAPO VIII

CONCESSIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE CON FIGLI ILLEGITTIMI

ART. 44

ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE CON FIGLI ILLEGITTIMI

-NOZIONI-

Ai sensi della L.R. n. 33 del 23/5/91 è stato trasferito ai Comuni l'onere per l'assistenza ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre e alle gestanti nubili. La nozione di figlio illegittimo viene tratta dal Codice Civile e consiste sostanzialmente nella qualità di figlio nato fuori dal matrimonio e per il quale non possa avvenire o non sia ancora avvenuta, la legittimazione in una qualsiasi forma prevista dalla legge.

ART. 45

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA

L'assistenza economica viene erogata alla madre degli illegittimi che non é in condizioni economiche tali da poter provvedere al mantenimento del figlio e verrà erogata sulla scorta della relazione informativa delle Assistenti Sociali dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il Servizio predispone accertamenti periodici sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

ART. 46

PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE

il contributo per il mantenimento dei minori illegittimi è concesso nella misura seguente:

- * € 130,00 per premio di riconoscimento del figlio;
- * € 100,00 mensili per il 1° figlio;
- * € 70,00 mensili per il 2° figlio ed eventuali altri.

il contributo viene concesso fino al compimento del 14° anno di età del minore.

CAPO IX

DISPOSIZIONI VARIE FINALI

ART. 47

INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 48

DIVIETO CONCESSIONE ED ELARGIZIONE CONTRIBUTI IN PERIODO ELETTORALE

Nei trenta giorni precedenti le elezioni e nella giornata delle elezioni è assolutamente vietato elargire, a qualsiasi titolo, denaro, oggetti commestibili, oggetti di vestiario od altri donativi.

ART. 49

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate, in quanto applicabili, le leggi nazionali e regionali.

ART. 50

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma di legge, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.